

PROVINCIA DI TRAPANI



STATUTO

Testo aggiornato con gli adeguamenti e le modifiche approvate con:

- deliberazione del Consiglio Provinciale n°107 del 10 Dicembre 1996;
- deliberazione del Consiglio Provinciale n° 7 del 28 Febbraio 2003;
- deliberazione del Consiglio Provinciale n° 4 del 17 Febbraio 2005;
- deliberazione del Consiglio Provinciale n°101 del 22 Dicembre 2005;
- deliberazione del Consiglio Provinciale n°102 del 22 Dicembre 2005.

TITOLO I PRINCIPI PROGRAMMATICI

Art. 1 (Costituzione della Provincia Regionale)

1. La Provincia Regionale di Trapani, a norma delle leggi regionali del 6 Marzo 1986, n.9 e del 12 Agosto 1989, n.17 è costituita dall'aggregazione in libero consorzio dei comuni di: Trapani, Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetro, Custonaci, Erice, Favignana, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Pantelleria, Partanna, Petrosino, Poggioreale di Sicilia, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, S. Vito Lo Capo, Valderice, Vita.

Art. 2 (Elementi costitutivi - Principi finalità)

1. La Provincia Regionale, ente pubblico territoriale, realizza l'autogoverno della comunità consortile e sovrintende all'ordinato sviluppo economico e sociale della comunità medesima; rappresenta unitariamente le istanze politico-sociali della popolazione e promuove la più ampia partecipazione dei Comuni e delle formazioni sociali al processo di sviluppo democratico. Promuove altresì iniziative per l'affermazione di una cultura democratica antimafiosa della trasparenza e legalità nella vita politica.
2. La Provincia Regionale concorre, altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socio-economici generali e settoriali della Regione ed alla formazione del piano urbanistico regionale, coordinando, a tal fine, le esigenze e le proposte dei Comuni, e formulando proposte in conformità alle vocazioni prevalenti del proprio territorio, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive.
3. In coerenza con i principi della Costituzione italiana e del Preambolo dello Statuto dell'ONU, che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, da estrinsecare nell'assetto del territorio e nella vita della comunità civile. Promuove a tal fine la cultura della pace e dei diritti umani sviluppando idonee iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare della Provincia una terra di pace che ripudia ogni forma di terrorismo.
4. Alla luce di tali principi è scopo fondamentale della Provincia quello di tutelare e migliorare la vita della comunità in tutte le sue espressioni e di rendere più umana

l'esistenza delle persone che la compongono, in particolare promuovendo la cultura e le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, valorizzando i diritti dei minori e dei soggetti più deboli, frutto dell'unione, ad ogni titolo, tra uomo e donna e assumendo la famiglia come risorsa e valore. La Provincia, inoltre, favorisce l'integrazione sociale con i cittadini extracomunitari che vivono sul suo territorio. Ripudia il razzismo e la xenofobia come disvalori da combattere anche attraverso iniziative volte a favorire il rispetto delle diversità, anche predisponendo piani e programmi in rapporto con le altre realtà sociali e con il territorio.

5. La Provincia riconosce il diritto e la capacità dei cittadini di partecipare alla gestione degli affari pubblici come fondamentale principio democratico, secondo le affermazioni della "Carta europea delle autonomie locali", (Strasbourg 15.10.1985, ratifica Parlamento Italiano del 30.12.1989); assume i metodi della programmazione e del coordinamento secondo il principio di sussidiarietà che affida la soluzione dei problemi al livello dove si pongono; articola il decentramento gestionale del territorio; valorizza libere forme associative che siano ispirate a principi di democrazia e pubblicità, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato ed alle forme di cooperazione sociale; si collega organicamente alla Regione; favorisce la crescita della comunità nazionale in funzione della costruzione dell'unione europea.
6. La Provincia Regionale è consapevole che per costruire la nuova società è necessario che tutti i livelli della vita di relazione, dal quartiere all'intero pianeta, si esprimano con la maggiore autonomia possibile e con una coordinazione non gerarchica ma paritaria. Per promuovere autonomia insieme a coordinazione, nei limiti consentiti dalle vigenti leggi, istituisce la consulta come organo di partecipazione dei Comuni e delle associazioni. La Consulta verrà istituita con apposito regolamento del Consiglio Provinciale.
7. L'appartenenza della Provincia Regionale ad un più vasto territorio dell'intera isola proiettata dall'Europa verso il Mediterraneo la impegna a favorire occasioni di incontro sia verso Paesi europei che verso quelli marittimi circostanti; aderisce a tal fine ad organizzazioni che riconoscono il ruolo dei poteri locali nel promuovere un ordine democratico sovranazionale; cura rapporti di gemellaggio già consolidati e ne instaura di nuovi; assume iniziative per interessare la popolazione alla cultura dell'interscambio; concorre finanziariamente all'azione dei movimenti che si propongono la cooperazione tra i popoli e l'unificazione dell'Europa.
8. A fondamento delle iniziative di incontro tra i popoli favorisce i rapporti con gli emigrati della provincia, promuove l'accoglienza, l'accesso al lavoro ed alla casa, nonché l'integrazione sociale degli immigrati extracomunitari, assicurando a quanti fissano la dimora nella Provincia l'esercizio di tutti i diritti civili, politici e religiosi, nell'ambito delle vigenti leggi. Attiva a tale scopo, una segnaletica essenziale di orientamento in lingua araba; assicura nei servizi di base la presenza di un esperto di tale lingua; sollecita il suo apprendimento come utile e talora indispensabile per i suoi cittadini, fin dai primi ordini di scuola.
9. Il patrimonio della Provincia Regionale è costituito dai beni ambientali, culturali, sociali, archeologici, paesaggistici, geologici, naturalistici, faunistici, dalle comunità biologiche, dalle risorse idriche e minerarie, presenti nel territorio.

La Provincia Regionale attiva ricerche, studi, censimenti, raccoglie dati, per conoscere, contabilizzare, documentare e definire i beni della comunità locale, costituendo un apposito archivio, coordinato con quello dei Comuni.

La Provincia Regionale provvede alla salvaguardia ed alla conservazione e valorizzazione del patrimonio della comunità locale.

La Provincia, inoltre, garantisce a tutti i cittadini l'accesso alle banche dati ed agli archivi contenenti dati sui beni che ne costituiscono il patrimonio.

10. La Provincia è consapevole dell'importanza che rivestono la ricerca scientifica e la presenza Universitaria quali volano dello sviluppo culturale ed economico del territorio. Considera l'Università degli Studi di Trapani, intesa come sede di un autonomo ateneo, come un obiettivo primario da raggiungere. Il Consorzio Universitario Trapanese è l'organo autonomo attraverso cui si intende perseguire questo obiettivo anche grazie all'apporto degli studenti universitari.
11. La Provincia opera per mantenere il proprio territorio libero da impianti nucleari ed ogni altro impianto comprovatamente non sicuro.

Art. 3

(Territorio, sede, gonfalone e stemma)

1. La Provincia Regionale ha per capoluogo la città di Trapani e comprende i territori dei comuni consociati.

La Provincia Regionale ha un proprio gonfalone ed uno stemma, come descritti negli allegati Decreti.

2. La sede legale dell'Ente, del Governo della Provincia e del Consiglio Provinciale è ubicata nei locali del Palazzo della Provincia di Piazza Vittorio Veneto n°2 in Trapani, mentre, presso il Palazzo "Riccio di Morana" situato nella Via Garibaldi n°89 in Trapani, viene istituita la sede di rappresentanza degli organi istituzionali dell'Ente.

Art. 3/bis

(Utilizzo del gonfalone della Provincia)

1. Con le modalità stabilite dalle leggi vigenti, apposito regolamento stabilirà l'utilizzo del gonfalone della Provincia da parte del Consiglio Provinciale.

Art. 4

(Programmazione)

1. La Provincia Regionale assume il metodo della programmazione per lo sviluppo equilibrato dell'economia e per lo sviluppo sociale della Provincia operando, di norma, sulla base di programmi mediante i quali individua gli obiettivi, i tempi e le modalità degli interventi.
2. La Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, coordina, per i fini di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, la propria attività con gli interventi della Provincia Regionale.
3. I piani e le eventuali proposte di variazione dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione vengono sottoposti al parere del consiglio della Provincia Regionale.

Art. 5

(Obiettivi, finalità e vincoli)

1. La Provincia Regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e dei poteri conferiti dalle leggi nazionali e regionali, adotta un proprio programma poliennale articolato in piani o

progetti settoriali e territoriali, contenente gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le opere da realizzare, in rapporto alle risorse finanziarie comunque disponibili.

2. I Comuni concorrono alla formulazione del programma pluriennale e alla verifica dei risultati, in conformità alle vigenti disposizioni legislative.

Art. 6 **(Modalità di gestione dei servizi)**

1. La Provincia Regionale svolge l'azione amministrativa secondo criteri di imparzialità ed immediatezza nelle procedure al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi. A tal fine adotta, in armonia con le disposizioni di legge, regolamento per la disciplina delle proprie funzioni e delle relative modalità di applicazione, garantendo la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi.
2. La Provincia Regionale in armonia con le disposizioni legislative in vigore può adottare forme diverse per la gestione dei propri servizi e di quelli eventualmente delegati dai Comuni.
3. Può delegare ai Comuni compresi nel proprio territorio o a Consorzi Intercomunali l'esercizio di funzioni amministrative di interesse locale, disciplinando i relativi rapporti finanziari sulla base di intese con i Comuni o consorzi interessati.
4. Può stabilire con i Comuni compresi nel proprio territorio gestioni comuni, e ove necessario, può chiederne al Presidente della Regione la costituzione obbligatoria.
5. Può promuovere la stipula di apposite convenzioni per utilizzare servizi gestiti dai Comuni o per fare utilizzare agli stessi i propri servizi oppure promuovere la stipula di apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi fra Enti diversi.
6. Può promuovere la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, dotate di autonomia gestionale, nonché può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti Locali per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni; al consorzio possono partecipare anche altri enti pubblici. A tal fine il Consiglio Provinciale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del comma precedente unitamente allo statuto del consorzio. La convenzione deve prevedere l'obbligo da parte del consorzio della trasmissione alla Provincia degli atti fondamentali del consorzio stesso.
7. Può promuovere o partecipare alla costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico o privato qualora, in relazione alla natura del servizio da erogare, si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 7 **(Accordi di programma)**

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Provincia Regionale in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per

- determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
 3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Provincia convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Provincia ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione. L'accordo qualora preveda l'intervento della Regione e venga adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificato dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
 6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Provincia e composto da rappresentanti degli enti locali interessati.

TITOLO II FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 8 (Modalità di svolgimento delle funzioni)

1. La Provincia Regionale provvede allo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli seguenti nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento della Regione.
2. Svolge le funzioni trasferite dalla Regione applicando le leggi regionali che le regolano e tenendo conto che, in sostituzione della Regione, è competente a provvedere la Provincia.

Art. 9 (Servizi sociali e culturali)

1. La Provincia, relativamente ai servizi sociali e culturali, provvede:
 - a) all'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti rieducabili, di cui all'art. 12 della legge regionale n.33/91; alla realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse sovracomunale, utilizzando anche le istituzioni socio-scolastiche permanenti, già gestite ai sensi dell'art.2 della legge regionale 5/8/1982 n.93; alla individuazione e censimento periodico dei servizi sociali attivati dai Comuni della Provincia;
 - b) alla distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di istruzione media di secondo grado, nei limiti della vigente legislazione;
 - c) alla promozione, negli ambiti di competenza ed in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, del diritto allo studio;

- d) alla promozione ed attuazione, nell'ambito provinciale, di iniziative ed attività di formazione professionale, realizzando infrastrutture per la formazione professionale;
- e) alla individuazione censimento e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale;
- f) alla tutela e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali;
- g) all'acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'art. 21 2° e 3° comma della legge regionale 1/8/1977 n.80.

Per l'esercizio delle funzioni di cui alle precedenti lettere d) e) f) g) la Provincia può avvalersi degli organi periferici dell'Amministrazione Regionale dei Beni Culturali;

- h) alla promozione e sostegno di manifestazioni ed iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale;
- i) la Provincia inoltre, promuove attività ed iniziative socio-assistenziali nell'ambito di quelle previste dalla legge regionale n.22/86 e dalle altre leggi di settore riguardanti i soggetti svantaggiati e gli emarginati nonché gli extracomunitari dimoranti nel territorio della Provincia, realizzando interventi di carattere sovracomunale ed ogni altro intervento anche in ambito comunale in collaborazione con i comuni interessati, privilegiando il ruolo del volontariato.

Art. 10 (Sviluppo economico)

1. La Provincia, per lo sviluppo economico, provvede:
 - a) a promuovere attività di sostegno e di impresa a favore dei diversi settori della vita economica provinciale;
 - b) ad effettuare interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, compresa la concessione di incentivi e contributi;
 - c) alla vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;
 - d) a concedere l'autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'art. 9 della legge regionale 22/7/1972 n.43.

Art. 11 (Sviluppo turistico)

1. La Provincia promuove lo sviluppo turistico e delle strutture ricettive, compresa la concessione di incentivi e contributi. Realizza opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche di interesse sovracomunale.
2. Mediante azienda speciale sovrintende ad attività turistiche nell'ambito del territorio provinciale; coordina l'attività degli enti, istituzioni ed organizzazioni operanti nel settore a livello sub regionale; svolge tutte le attività necessarie per promuovere ed incrementare il movimento dei forestieri; coordina e studia i problemi turistici prospettando i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dell'economia turistica e provinciale.
3. La Provincia, in considerazione della vocazione agricola di gran parte del proprio territorio, favorisce mediante apposite iniziative lo sviluppo dell'agri-turismo e del turismo enogastronomico.

Art. 12
(Organizzazione e pianificazione del territorio)

1. La Provincia Regionale adotta il piano di cui all'art. 12 della l.r. 9/86 integrato dall'art.5 della L.R. 48/91 relativo:
 - a) alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie;
 - b) alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.
2. I Comuni interessati hanno l'obbligo di adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni del piano, in caso negativo le deliberazioni della Provincia Regionale costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali.
3. La Provincia, per l'organizzazione del territorio, provvede alla costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infraregionale, provinciale, intercomunale, rurale, di bonifica e delle ex trazzere, assorbendo ogni competenza di altri enti su tali opere, salvo le strade di interesse comunale.
4. Provvede alla costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale.
5. Organizza servizi di trasporto locale interurbano.
6. Esercita, con le modalità previste dalle vigenti leggi, le funzioni assegnate alla comunità montana, tendenti alla valorizzazione delle zone montane, secondo le finalità di cui alla legge 3/12/1971 n.1102 e successive modifiche, previo parere dell'assemblea consultiva dei Comuni montani, eletta dai consigli dei Comuni interessati, con le modalità di cui agli artt.8 e 9 della legge regionale 30/11/1974 n.38.

Art. 13
(Tutela dell'ambiente e Protezione Civile)

1. La Provincia provvede alla protezione e valorizzazione del patrimonio naturale, alla gestione di riserve naturali, alla tutela dell'ambiente e dell'attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali e alla istituzione di una rete di rilevamento dell'inquinamento idrico ed atmosferico.
2. La Provincia riconosce e valorizza il ruolo delle associazioni ambientaliste di riconosciuta valenza nazionale ed internazionale.
3. Provvede all'organizzazione e gestione dei servizi, nonché alla localizzazione e realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i Comuni singoli o associati non possano provvedervi.
4. Realizza interventi per la difesa del suolo e per la tutela idrogeologica.
5. Esercita le competenze previste dalla legge in materia di protezione civile.

Art. 14
(Altre funzioni)

1. La Provincia svolge le attribuzioni previste dalle leggi statali per le Amministrazioni Provinciali.
2. Esplica ogni altra attività di interesse provinciale in conformità alle disposizioni di legge e può essere organo di decentramento regionale e statale.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 15 (Organi della Provincia Regionale)

1. Sono organi della Provincia Regionale il Consiglio, la Giunta e il Presidente della Provincia.
2. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 16 (Consiglio Provinciale)

1. L'elezione del Consiglio Provinciale, la composizione, la durata in carica, le attribuzioni, sono disciplinati dalla normativa regionale vigente.

Le modalità di funzionamento sono regolate dalla Legge e dal Regolamento.

Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei propri componenti il regolamento interno. Per le successive modifiche è richiesta la stessa maggioranza.

2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, per l'esercizio della quale si rinvia alle norme regolamentari.

Art.16 bis (Competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'Ente, delle aziende, delle istituzioni e dei consorzi e società a cui partecipa la Provincia;
 - b) i regolamenti, con esclusione di quelli demandati dalla legge alla competenza della Giunta;
 - c) le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - d) le convenzioni con altri Enti, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di funzioni o servizi mediante convenzione;
 - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali e la emissione dei prestiti obbligazionari;
 - l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o di altri funzionari;
 - n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
Nella nomina o designazione dei rappresentanti della Provincia in enti ed organismi esterni, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 31 comma 13 del presente Statuto.
 - o) la nomina dei Revisori dei Conti e del Difensore Civico;
 - p) il riconoscimento di debiti fuori bilancio.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Provincia.

Art. 17

(Prima adunanza del Consiglio - Convocazione, giuramento dei Consiglieri ed adempimenti)

1. Entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti il Consiglio della Provincia Regionale tiene la sua prima adunanza.
2. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio uscente con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
3. Qualora il Presidente del Consiglio non provveda, la convocazione è disposta dal Vice Presidente uscente e, in difetto, dal Consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenze individuali, il quale assume la presidenza provvisoria dell'adunanza sino all'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Consigliere anziano per numero di preferenze individuali, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula: "Giuro di adempiere le mie funzioni, con scrupolo e coscienza nell'interesse della Provincia Regionale in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione".
5. Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula. I Consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella prima seduta in cui risultano presenti, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni. Del giuramento si redige processo verbale.
6. I Consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio.
7. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva il Consiglio procede, dopo le operazioni del giuramento alla convalida ed all'eventuale surrogazione degli eletti, all'esame di eventuali situazioni di incompatibilità ed alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del medesimo collegio.

Art. 18

(Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio)

1. Il Consiglio Provinciale, nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, dopo gli altri adempimenti indicati nel comma 7 dell'art.

- 17, procede con votazioni separate all'elezione nel suo seno del Presidente e del Vice Presidente del medesimo collegio.
2. Nella prima votazione per l'elezione del Presidente necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. In successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
 3. Dopo la elezione del Presidente, si procede con le stesse modalità all'elezione del Vice Presidente.
 4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali.

Art. 18/bis

(Revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Provinciale)

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio anche separatamente, possono essere revocati con delibera del Consiglio presentata da almeno cinque Consiglieri. Detta delibera non può essere messa in discussione prima di 15 giorni dalla presentazione e non oltre il trentesimo giorno.

La delibera di revoca è adottata con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

La delibera di revoca del Presidente e del Vice Presidente deve indicare a pena di inammissibilità le inadempienze, carenze gestionali e/o le violazioni di legge, di Statuto e di Regolamento che si addebitano al Presidente o al Vice Presidente revocando.

Art. 19

(Compiti ed attribuzioni del Presidente del Consiglio - Ufficio di Presidenza)

1. Il Presidente del Consiglio:
 - convoca e presiede il Consiglio Provinciale e la Conferenza dei Capi Gruppo;
 - dirige e coordina l'attività del Consiglio Provinciale;
 - cura la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio Provinciale nonché l'attivazione delle Commissioni Consiliari;
 - firma, congiuntamente al Segretario Generale ed al Consigliere presente anziano per numero di preferenze individuali, i verbali e le deliberazioni del Consiglio Provinciale;
 - esercita altresì i poteri di cui all'art. 185 dell'O.R.E.L.;
 - assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio dispone di un proprio ufficio di Presidenza, cui sono assegnati dipendenti nel numero necessario, secondo apposita previsione della Pianta Organica.

Per l'esercizio delle funzioni sopraindicate il Presidente del Consiglio si avvale inoltre degli uffici di segreteria generale e degli altri uffici preposti a dette funzioni.

3. Esercita le funzioni di indirizzo al Dirigente preposto alla gestione del P.E.G. riservato al funzionamento del Consiglio e dei Gruppi Consiliari costituiti.
4. Esercita ogni altro compito e funzione dettagliatamente attribuiti allo stesso nel Regolamento del Consiglio.

Art. 20
(Cessazione dalla carica del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Provinciale)

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio cessano dalla carica per dimissioni, decadenza.
2. Nel caso di cessazione contemporanea del Presidente e del Vice Presidente assume la Presidenza provvisoria il Consigliere più anziano per numero di preferenze individuali sino all'elezione del nuovo Presidente.
3. Le dimissioni dalla carica di Presidente e quella di Vice Presidente vanno presentate al Consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
4. La seduta per la sostituzione deve tenersi entro quindici giorni.

Art. 20/bis
(Consiglio di Presidenza)

1. E' istituito, all'interno del Consiglio Provinciale, il Consiglio di Presidenza.
2. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio Provinciale, che lo presiede, e da n. 2 (due) Consiglieri Questori eletti dal Consiglio Provinciale con voto limitato ad un Consigliere. L'elezione del Consiglio di Presidenza avviene dopo l'elezione delle Commissioni Consiliari Permanenti.
3. Il Consiglio di Presidenza coadiuva il Presidente del Consiglio nell'organizzazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari; esprime pareri su questioni riguardanti l'interpretazione del Regolamento del Consiglio; svolge funzioni consultive sulle richieste di spesa dei gruppi consiliari e su tutte le questioni per le quali il Presidente del Consiglio ritiene di coinvolgerlo; adempie a quant'altro in materia previsto dal Regolamento del Consiglio Provinciale.

Art. 21
(Riunioni del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità del presente Statuto e viene presieduto e convocato dal Presidente dell'organo medesimo.
2. La convocazione del Consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica o su richiesta del Presidente della Provincia Regionale. In tali casi la riunione del Consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
3. La diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio nonché l'attivazione delle Commissioni Consiliari costituite spetta al Presidente di tale Collegio.
4. Nell'ordine del giorno sono iscritte, con precedenza, le proposte del Presidente della Provincia, quindi le proposte delle Commissioni Consiliari e dopo le proposte dei singoli Consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva.

5. Il Presidente ed i componenti della Giunta della Provincia Regionale partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.
6. Il Presidente della Provincia Regionale è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei componenti il Consiglio entro trenta giorni dalla presentazione dei medesimi presso la Segreteria dell'Ente.

Art. 22

(Modalità di convocazione del Consiglio)

1. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente con avviso, contenente l'ordine del giorno, da consegnarsi alla dimora dei Consiglieri Provinciali o al domicilio da essi eletto almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
2. Nei casi d'urgenza la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dal comma precedente può avere luogo anche ventiquattro ore prima, ma in tal caso ogni deliberazione su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti può essere differita al giorno seguente.
3. La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazioni del messo della Provincia Regionale.
4. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima, o ventiquattro ore nei casi di urgenza.

Art. 23

(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia dal Consiglio stesso altrimenti stabilito. La seduta è segreta quando si tratti di questioni che implicino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone.
2. Il Consiglio si riunisce di regola nella sede della Provincia e può essere riunito per particolari motivi in sede diversa e comunque nell'ambito del territorio provinciale, su determinazione del Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo.

Art. 24

(Mancata partecipazione alle sedute)

1. I Consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo a sei consecutive sedute del Consiglio sono dichiarati decaduti.
2. La decadenza è, in ogni caso, dichiarata dal Consiglio Provinciale, sentito l'interessato, con preavviso di dieci giorni.

Art. 25

(Numero legale)

1. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
5. Nella seduta di cui al comma 4 non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

Art. 26 (Prerogative dei Consiglieri)

1. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalle leggi.
2. I Consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio, hanno il diritto di interrogazione, mozione, che esercitano nelle forme previste dal Regolamento.
3. I Consiglieri Provinciali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi, delle determinate del Presidente della Provincia e dei Dirigenti.
4. Copia dell'elenco delle delibere adottate dalla Giunta e delle determinate adottate dal Presidente della Provincia e dai Dirigenti è trasmessa entro 30 giorni al domicilio dei Consiglieri e depositata presso la Segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
5. I Consiglieri Provinciali non possono essere nominati dal Presidente della Provincia o eletti dal Consiglio Provinciale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza della Provincia, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi della Provincia.

Art. 26/bis (Distintivo identificativo del Consigliere Provinciale)

1. Al fine di tutelare l'immagine del Consiglio Provinciale a mezzo dei propri Consiglieri in carica in ogni parte del territorio provinciale, con apposito regolamento sarà istituito il "Distintivo di identificazione del Consigliere Provinciale" e tessera di riconoscimento. Dimensioni, tipologia grafica ed utilizzo saranno determinati con apposito regolamento.

Art. 27 (Gruppi Consiliari)

1. Ogni Consigliere deve far parte di un gruppo consiliare.
2. La costituzione, la composizione, il funzionamento dei gruppi consiliari sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio.
3. E' istituita la Commissione dei Capi Gruppo, denominata Conferenza, quale organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente delle adunanze consiliari.

Art. 28
(Commissioni Consiliari)

1. Il Regolamento del Consiglio prevede l'istituzione di Commissioni Consiliari in numero non superiore a quello previsto per gli Assessori.

Le Commissioni hanno funzioni consultive e propositive nelle materie di competenza del Consiglio Provinciale.
2. Le Commissioni debbono rispecchiare la consistenza numerica dei gruppi consiliari.
3. Il Regolamento del Consiglio disciplina le attribuzioni, la composizione, il funzionamento e i poteri delle Commissioni. Ad ogni Commissione Consiliare è assegnato un Segretario, dipendente della Provincia Regionale di Trapani, nominato dal Segretario Generale su indicazione del Presidente del Consiglio Provinciale.
4. I pareri delle Commissioni sono obbligatori su tutte le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Provinciale.
5. Si prescinde, comunque, dal parere, ove lo stesso non sia reso entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta e, nei casi di urgenza, da dichiararsi espressamente, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

In casi eccezionali il parere può essere espresso in Aula.
6. Il Consiglio può istituire, con le modalità previste dal Regolamento, Commissioni Consiliari speciali, con il compito di esperire indagini conoscitive e riferire all'assemblea su argomenti di particolare importanza per l'attività della Provincia.
7. Su richiesta motivata di un terzo dei Consiglieri assegnati, il Consiglio può istituire, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Commissioni Consiliari di inchiesta.

Il Regolamento disciplina i poteri, la composizione e il funzionamento.
8. La presidenza delle Commissioni previste al comma 7 è attribuita a un Consigliere facente parte di un gruppo di minoranza.

Art. 28/bis
(Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Provinciale)

1. Il Consiglio ha autonomia funzionale ed organizzativa attuata mediante l'attribuzione di uffici e personale alle dirette dipendenze.
2. Nell'ambito della dotazione organica è individuato uno specifico Settore, con l'Ufficio Stampa, del Consiglio Provinciale preposto ad assicurare la sua autonomia funzionale e contabile ed il cui Dirigente, segnalato dal Consiglio di Presidenza, dipende funzionalmente dal Presidente del Consiglio Provinciale.
3. La gestione ordinaria e straordinaria dei locali sede del Consiglio Provinciale e relativi ambiti e pertinenze è riservata agli uffici di cui al precedente comma.
4. Il Consiglio per le attività di istituto può avvalersi di consulenze, di periti e tecnici, anche esterni all'amministrazione.
5. All'atto dell'adozione del bilancio di previsione il Consiglio Provinciale approva apposita relazione, integrativa della relazione previsionale e programmatica, contenente i programmi e le risorse relative all'attività del Consiglio Provinciale, del suo Presidente e dei Gruppi Consiliari, nonché degli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, per la propria sede.

Il contenuto di tale relazione sarà trasferito dalla Giunta Provinciale nel P.E.G., separando, in apposito centro di costo, le relative spese.

La Giunta apporterà le variazioni al centro di costo che saranno richieste dal Consiglio di Presidenza.

6. Il Dirigente responsabile della struttura prevista al comma 2° del presente articolo provvederà alla gestione delle risorse come pure all'approvazione dei progetti, preventivi di spesa e relativi capitolati per l'acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione di opere quando puntualmente previsti negli atti di programmazione e nel relativo centro di costo.

Art. 28/ter (Consiglio Provinciale degli Immigrati)

1. Al fine di sostenere il raggiungimento effettivo della parità dei diritti civili dei Cittadini stranieri residenti nel territorio provinciale di fronte alle Istituzioni viene istituita la figura dei Consiglieri Aggiunti di cittadinanza straniera.
2. I Consiglieri Aggiunti rappresentano il punto di vista degli stranieri che vivono, lavorano, studiano o soggiornano nella provincia di Trapani in maniera continuativa, circa i problemi del territorio, la loro analisi e soluzione.
3. Con apposito regolamento saranno determinati la composizione, l'elezione ed i compiti del Consiglio Provinciale degli Immigrati.

Art. 29 (Commissione pari opportunità)

1. E' istituita presso la Provincia la Commissione Provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna. Detta Commissione, in conformità ai principi costituzionali, ha il compito di concorrere alla rimozione delle discriminazioni, dirette e indirette, nei confronti delle donne e di promuovere azioni positive per le pari opportunità tra i sessi.
2. I compiti e il funzionamento della Commissione per le pari opportunità sono disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 29/bis (Commissione "Affari Istituzionali, controllo e garanzia")

1. E' istituita la Commissione Consiliare "Affari Istituzionali, Controllo e Garanzia", presieduta da un Consigliere di minoranza.
2. La Commissione provvede all'aggiornamento dello Statuto e dei Regolamenti della Provincia e svolge funzioni di garanzia in ordine al rispetto dello Statuto e dei regolamenti deliberati dal Consiglio ed alla loro attuazione.
3. Per quanto non previsto nei commi precedenti si applicano le norme degli articoli relativi alle altre Commissioni Consiliari Permanenti.
4. La composizione ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 30
(Elezione del Presidente della Provincia Regionale)

1. L'elezione, la durata e la cessazione della carica, del Presidente della Provincia Regionale sono disciplinate dalla normativa regionale vigente.

Art. 31
(Attribuzioni del Presidente della Provincia)

1. Il Presidente della Provincia attua il programma politico presentato in occasione delle elezioni.
2. Il Presidente rappresenta la Provincia Regionale; convoca e presiede la Giunta; ripartisce, nella prima riunione di Giunta, agli Assessori gli incarichi relativi alle competenze dei singoli rami dell'Amministrazione.
3. Il Presidente nomina, tra gli Assessori, il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata secondo l'art. 15 comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modifiche.

Qualora si assenti o sia impedito anche il vice presidente, fa le veci del presidente il componente della Giunta più anziano di età.

4. Il Presidente può delegare a singoli Assessori, con appositi provvedimenti, determinate sue attribuzioni.
5. Il Presidente può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso, egli deve entro sette giorni, fornire al Consiglio Provinciale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il Consiglio può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca, il Presidente provvede alla nomina dei nuovi Assessori. Ad analoga nomina il Presidente provvede nelle altre ipotesi di cessazione dalla carica degli Assessori.
6. Il Presidente promuove le azioni possessorie ed in genere gli atti conservativi dei diritti della Provincia Regionale; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti; presiede l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni della Provincia ed esercita ogni altra attribuzione che la legge o il presente Statuto non riservano alla competenza di altri Organi della Provincia, del Segretario e dei Dirigenti.
7. Il Presidente nomina il responsabile dei Settori, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri previsti dalla legislazione vigente.
8. Può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione, secondo la normativa vigente.
9. Può revocare gli esperti prima del termine fissato dall'incarico dandone notizia al Consiglio entro dieci giorni.
10. Trasmette annualmente al Consiglio Provinciale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti nominati.
11. Ogni sei mesi il Presidente presenta una relazione scritta al Consiglio Provinciale sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull'attività svolta.

12. Il Consiglio Provinciale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
13. Spetta al Presidente provvedere, alle nomine, alle designazioni ed alle revoche interne ed esterne riferite alla competenza della Provincia. Tali nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla nomina della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. Nella nomina o designazione dei rappresentanti della Provincia, in enti od organismi esterni, l'organo a ciò competente provvederà individuando persone che, oltre ai requisiti specifici eventualmente stabiliti dalle norme vigenti, siano in possesso di titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato e di esperienza curriculare confacente all'incarico da ricoprire.

Il possesso dei superiori requisiti va accertato preliminarmente alla nomina o designazione e deve risultare da apposita dichiarazione resa dall'interessato ed acquisita nel fascicolo relativo.

14. In caso di successione nella carica di Presidente della Provincia, il nuovo Presidente può revocare e sostituire i rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni, anche prima della scadenza del relativo incarico.
15. Indice i Referendum e le Consultazioni Popolari.
16. Il Presidente inoltre:
 - a) dispone, sentito il Segretario Generale, l'assegnazione dei Dirigenti ai vari settori e la relativa sostituzione nei casi di assenza per congedo straordinario o aspettativa eccedente i trenta giorni;
 - b) può autorizzare i dipendenti provinciali, sentito il parere del Segretario Generale per i Dirigenti, ed il parere dei rispettivi Direttori di Settore per gli altri dipendenti, senza pregiudizio per lo svolgimento dei servizi propri, ad assumere incarichi, anche nell'interesse della Provincia, presso Enti o Associazioni di diritto pubblico, ovvero di diritto privato cui partecipi la Provincia;
 - c) nomina i messi notificatori;
 - d) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta Provinciale, congiuntamente al Segretario Generale e all'Assessore anziano;
 - e) svolge attività propulsiva di indirizzo e di controllo ed impartisce le direttive necessarie ad assicurare la realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Ente;
 - f) promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività dei servizi e degli uffici.
17. I provvedimenti riguardanti le attribuzioni sopra elencate vengono adottati dal Presidente nella forma della "Determinazione Presidenziale".

Le determinazioni presidenziali allorché comportino profili di ordine finanziario e/o contabile dovranno essere munite del parere tecnico del Direttore del Settore Finanziario e ove comportino impegni di spesa anche dell'attestazione della relativa copertura finanziaria. Inoltre la relativa istruttoria comprende il visto del Direttore di Settore competente.

Art. 32

(Cessazione dalla carica del Presidente della Provincia)

1. La cessazione dalla carica del Presidente della Provincia, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.

2. Il Presidente della Provincia cessa dalla carica nei casi previsti dalla legge ovvero in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, presentata e messa in discussione secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 33

(Composizione della Giunta - Incompatibilità –Giuramento)

1. La Giunta della Provincia Regionale di Trapani è composta dal Presidente, che la presiede, e da n. 12 (dodici) Assessori.
2. La carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di Consigliere Provinciale.
3. Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di Consigliere di Provincia Regionale e di Presidente.
4. Non possono far parte della Giunta persone che siano coniugi, parenti ed affini fino al quarto grado del Presidente o di altro componente della stessa Giunta.
5. Prima di essere immessi nelle funzioni il Presidente ed i componenti della Giunta attestano dinanzi al Segretario dell'Ente, che ne redige apposito verbale, la non sussistenza dei casi previsti nel comma precedente.
6. In presenza del Segretario Generale che redige il processo verbale, gli Assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i Consiglieri della Provincia Regionale.
7. Gli Assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal Presidente della Provincia.
8. Gli Assessori non possono essere nominati dal Presidente della Provincia o eletti dal Consiglio Provinciale per incarichi in altri Enti, anche se in rappresentanza della Provincia, né essere nominati od eletti componenti di organi consultivi della Provincia.

Art. 34

(Attribuzioni della Giunta)

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nell'amministrazione dell'Ente ed opera con deliberazione collegiale per l'attuazione del programma politico presentato dal Presidente in occasione delle elezioni.
2. La Giunta delibera sulle materie ad essa demandate dalla legge.
3. La Giunta delibera in particolare sulle seguenti materie:
 - a) acquisti, alienazioni, appalti e tutti i contratti in generale qualora non impegnino il bilancio per gli esercizi futuri, nei limiti dei regolamenti consiliari, approva il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano degli Obiettivi;
 - b) autorizzazione alla contrazione di mutui con la Cassa DD.PP. o con altri Enti o istituti mutuanti;
 - c) autorizzazione locazione di immobili;
 - d) determinazione dei criteri per la concessione di contributi ad enti, imprese e privati, nel rispetto delle previsioni dei regolamenti approvati dal Consiglio;
 - e) regolamento di organizzazione degli uffici e servizi con annessa dotazione organica nel rispetto degli indirizzi dati dal Consiglio;
 - f) approvazione degli accordi decentrati previsti dai contratti collettivi di lavoro;
 - g) autorizzazione alla stipula di contratti d'opera ai sensi dell'art. 2222 del codice civile;

- h) determinazione delle tariffe per i tributi di competenza della Provincia Regionale;
- i) liti attive e passive e costituzione dell'Ente quale parte in procedimenti giudiziari di qualunque ordine e grado ivi comprese le transazioni.

Art. 35
(Diritto d'udienza)

1. Il Presidente e gli Assessori sono tenuti a rendere noti il giorno e l'ora nei quali i cittadini possono esercitare il diritto d'udienza, relativamente a problemi attinenti ai servizi di istituto dell'Ente.

Art. 36
(Disciplina della propaganda elettorale e pubblicità delle spese elettorali)

1. La propaganda elettorale dei candidati alla carica di Presidente e di Consigliere della Provincia Regionale avviene nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. All'atto della presentazione delle rispettive candidature, i candidati alle cariche di Presidente e di Consigliere dovranno presentare presso la Segreteria Generale della Provincia il bilancio preventivo delle spese di propaganda cui intendono vincolarsi. Ad analogo adempimento sono sottoposte le liste.
3. Detti bilanci saranno resi pubblici mediante affissione nell'albo pretorio della Provincia fino alla data delle consultazioni elettorali.
4. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale gli eletti dovranno presentare il rendiconto delle spese sostenute, su cui risultino analiticamente indicati per ogni singola voce di spesa i rispettivi importi nonché l'importo complessivo.

Per la specifica delle spese varrà analogicamente la tipologia indicata nell'art.11 della legge 10.12.1993, n.515.

5. I consuntivi di cui al precedente comma saranno resi pubblici mediante affissione nell'albo pretorio della Provincia per la durata di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine indicato nello stesso comma 4.
6. Detti rendiconti potranno essere consultati da qualsiasi cittadino che ne faccia richiesta alla Segreteria Generale della Provincia Regionale, anche dopo la scadenza del termine di pubblicazione di cui al precedente comma 5.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE DEI COMUNI

Art. 37
(Forme di partecipazione)

1. La Provincia Regionale rende effettiva la partecipazione dei Comuni, singoli o associati, all'esercizio delle proprie funzioni mediante:
 - a) l'intervento dei Comuni nelle fasi della predisposizione del progetto di programma di sviluppo economico sociale, della verifica del suo stato di attuazione e del suo periodico aggiornamento;
 - b) la delega a Comuni o a Consorzi Intercomunali di funzioni amministrative ritenute di interesse locale;

- c) l'intervento di rappresentanti dei Comuni ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti costituite in seno al Consiglio Provinciale;
- d) l'invio di copia delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta riguardanti l'attività provinciale di carattere generale, nonché l'elenco di tutti gli impegni di spesa in conto capitale.

Art. 38

(Regolamentazione degli strumenti di partecipazione)

1. Per i sopradetti strumenti di partecipazione la Provincia emana entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, apposito Regolamento, il cui schema è trasmesso ai Comuni perché facciano pervenire, nei successivi sessanta giorni e con delibera consiliare, eventuali osservazioni.

Art. 39

(Associazione di Comuni)

1. La Provincia favorisce la costituzione di associazioni di Comuni che, avendo affinità di interessi economici, intendono intervenire unitariamente nelle diverse fasi della programmazione provinciale.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 40

(Referendum)

1. La Provincia Regionale, al fine di consentire il controllo e la partecipazione popolare alla vita amministrativa della Provincia Regionale, ammette ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, referendum abrogativi consultivi e propositivi.
2. Sono titolari dei diritti contemplati nel presente titolo, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, i cittadini residenti, gli stranieri e gli apolidi domiciliati, da almeno cinque anni, in uno dei Comuni della Provincia Regionale ed i cittadini non residenti che vi studiano o lavorano da almeno due anni.
3. I limiti e le modalità di attuazione della presente disposizione saranno fissati da apposito Regolamento da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 41

(Referendum abrogativi)

1. Possono essere sottoposti a referendum abrogativo gli atti deliberativi del Consiglio Provinciale quando lo richiedano il 3% degli elettori iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio Provinciale, o dai Consigli Comunali della Provincia rappresentanti almeno un decimo degli abitanti.
2. Il referendum è ammesso sugli atti deliberativi di interesse generale che riguardano l'intera collettività della Provincia e su singoli provvedimenti adottati ed esecutivi, con esclusione degli atti deliberativi che tutelano diritti soggettivi ed interessi legittimi di terzi o che discendono da norme di legge.

Art. 42
(Limiti di ammissibilità)

1. Non può essere richiesto il referendum su provvedimenti inerenti elezioni, nomina, designazioni, revoche o decadenze, nonché su quelli concernenti il personale provinciale.
2. E' altresì inammissibile il referendum su atti regolamentari interni espressione d'autonomia del Consiglio Provinciale e sui provvedimenti relativi all'applicazione dei tributi e alle delibere di bilancio.

Art. 43
(Presentazione della proposta e giudizio d'ammissibilità)

1. La proposta di referendum, sia abrogativo che propositivo, indicante l'atto deliberativo o la parte di esso di cui si intende promuovere l'abrogazione, deve essere presentata alla Segreteria Generale che, accertata la sussistenza delle condizioni di cui al 1° comma del precedente art. 41, trasmette la proposta, entro giorni otto, alla Commissione Consiliare competente.
2. La Commissione Consiliare, integrata dal Segretario Generale e dal Difensore Civico, si pronuncia sull'ammissibilità della proposta e in caso di accoglimento invita il Presidente della Provincia a sospendere l'esecuzione del provvedimento per sottoporla alla decisione del Consiglio Provinciale.
3. Il giudizio di ammissibilità è limitato alla verifica della legittimità della richiesta e della regolarità della procedura.

Art. 44
(Referendum consultivo)

1. Il Consiglio Provinciale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi.
2. Sulle materie attribuite alla Provincia Regionale, il Consiglio Provinciale nel rispetto delle procedure previste dal regolamento, può indire referendum consultivi anche limitatamente alle categorie interessate al provvedimento.

Art. 45
(Iniziativa popolare)

1. L'iniziativa popolare per la formazione degli atti amministrativi di competenza del Consiglio Provinciale, si esercita mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno 1000 elettori iscritti nelle liste per l'elezione del Consiglio Provinciale.
2. L'iniziativa popolare si esercita altresì mediante la presentazione di proposte da parte di almeno un Consiglio Comunale della Provincia Regionale.
3. La Provincia Regionale, nei modi stabiliti con apposito regolamento di esecuzione, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 46
(Esame del Consiglio)

1. La proposta di iniziativa popolare è iscritta nell'ordine del giorno, previo parere favorevole sull'ammissibilità da parte della Commissione Consiliare competente, ed il Consiglio Provinciale è tenuto a pronunciarsi entro 60 giorni dalla presentazione.

Art. 47
(Ammissibilità dell'iniziativa popolare)

1. Non è ammessa l'iniziativa popolare in materia di tributi, di bilancio, di personale nonché in materia relativa ad atti amministrativi d'autonomia interna del Consiglio.
2. Sull'ammissibilità della proposta d'iniziativa decide il Consiglio Provinciale previo parere favorevole della Commissione prevista dall'art. 43.

Art. 48
(Petizioni)

1. I cittadini, i Consigli Comunali, le organizzazioni provinciali delle confederazioni dei lavoratori, le associazioni riconosciute a livello nazionale nonché le associazioni locali operanti su scala provinciale possono rivolgere petizioni al Consiglio Provinciale per chiederne l'intervento su questioni di interesse collettivo.

Art. 49
(Diritto d'accesso)

1. E' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalle leggi e dal regolamento.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e rivolta al Dirigente responsabile dell'ufficio che ha formato il documento e lo detiene stabilmente.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia di documenti amministrativi nei modi e con i limiti indicati dalle leggi e dal regolamento.
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione nonché ai diritti di ricerca e di visura, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Art. 50
(Commissione di Vigilanza e adozione del Regolamento)

1. Il Consiglio Provinciale elegge nel proprio seno la Commissione di Vigilanza per la tutela e la garanzia del diritto d'accesso.
2. Il Consiglio Provinciale adotta il Regolamento di Disciplina del diritto d'accesso e della trasparenza dell'azione amministrativa, in modo da rendere più diffuso e agevole l'esercizio di tale diritto.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE

Art. 51
(Libere forme associative)

1. La Provincia valorizza le libere forme associative costituite a fini di interesse pubblico o diffuso, riconoscendole quali interlocutori nell'attività amministrativa dell'ente.
2. Le forme associative possono indirizzare interrogazioni e comunicazioni al Presidente, il quale provvede direttamente, o tramite l'assessore delegato in relazione alla materia, a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. E' facoltà del Consiglio e della Giunta chiedere parere alle forme associative sulle deliberazioni che abbiano un oggetto attinente alla materia di loro interesse. Riguardo al termine entro il quale il parere deve essere reso e alle successive determinazioni della Provincia, trova applicazione quanto previsto dall'art. 52, comma 3.
4. Indipendentemente dalla richiesta di parere, le forme associative possono formulare osservazioni sui temi oggetto degli ordini del giorno, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento.
5. Nei provvedimenti adottati, la Provincia dà atto dei pareri richiesti, nonché dei pareri resi e delle osservazioni formulate e in ordine agli stessi esprime la propria valutazione.
6. Le forme associative che hanno rapporti con la Provincia sono iscritte in apposito elenco, distinte per materia di rispettivo interesse; l'iscrizione avviene a domanda delle singole associazioni, previa presentazione di copia del relativo statuto od atto costitutivo. Tutte le associazioni possono chiedere l'iscrizione, purché svolgano la loro attività non in contrasto con le disposizioni di legge e non abbiano fini di lucro.
7. La Provincia favorisce la partecipazione e il coordinamento fra le forme associative, oltre che nei modi di cui all'articolo 52, mediante la costituzione di gruppi di lavoro, per materie specifiche di comune interesse, composti da rappresentanti dell'ente e delle associazioni interessate.
8. La Provincia può affidare a singole forme associative, o alle consulte di cui all'articolo seguente, compiti di pubblico interesse, secondo criteri di economicità ed efficacia sociale e prevedendo adeguate forme di controllo e verifica dei risultati.

Art. 52
(Consulte di Settore)

1. La Provincia favorisce il coordinamento tra le forme associative promuovendone la aggregazione in consulte per area di attività, quali libere ed autonome espressioni di forme associative aventi fini comuni.
2. Le consulte rappresentano un momento privilegiato di consultazione volto a favorire la partecipazione alla attività della Provincia attraverso un confronto di idee, programmi e progetti che consentano il convergere delle risorse disponibili verso obiettivi comuni.
3. La Provincia chiede il parere delle consulte sugli atti relativi ai programmi di attività ed alle iniziative, anche normative, attinenti l'area di interesse delle consulte stesse nonché sui bilanci di previsione annuali e pluriennali. Il parere richiesto deve essere reso entro il termine assegnato dalla Giunta; in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, la Provincia procede indipendentemente dalla sua acquisizione.

4. Nei provvedimenti di cui al comma precedente, la Provincia dà atto dell'avvenuta richiesta di pareri ed esprime la propria valutazione in ordine a quelli che sono stati resi.

Art. 52/bis
(Consulta ex Amministratori Provinciali)

1. E' istituita la Consulta degli ex Amministratori Provinciali a cui partecipano gli ex Consiglieri, gli ex Presidenti e gli ex Assessori della Provincia di Trapani.
2. La Consulta ha lo scopo di partecipare con il proprio apporto consultivo alla tutela ed al rafforzamento delle prerogative istituzionali, culturali, storiche e sociali della Provincia di Trapani.
3. La Consulta ha sede presso la Provincia.
4. All'interno della stessa potrà essere istituito apposito dipartimento degli ex Segretari Generali ed ex Dirigenti.
5. Con apposito regolamento saranno definiti spazi da assegnare, modalità di funzionamento, strutturazione e rapporti con gli organi della Provincia.

TITOLO VII
DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE

Art. 53
(Istituzione e compiti)

1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione provinciale, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa della Provincia e di aziende speciali e istituzioni da essa dipendenti.
2. Il difensore civico esercita il predetto ruolo anche nei confronti delle società a partecipazione provinciale, delle imprese private concessionarie di servizi provinciali e delle Associazioni o Enti privati che svolgono servizi provinciali in regime di convenzione; le modalità e i limiti di intervento del Difensore Civico saranno definiti nell'apposito regolamento.

TITOLO VIII
AZIENDE E ISTITUZIONI

Art. 54
(Forme di gestione)

1. La Provincia può provvedere alla gestione di propri servizi a mezzo di:
 - a) azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - b) istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.

Art. 55
(Aziende Speciali)

1. Le aziende speciali, enti strumentali della Provincia, sono dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. Esse sono rette da uno statuto deliberato dal Consiglio Provinciale, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento nell'ambito della legge, e dai regolamenti deliberati dai rispettivi Consigli di Amministrazione.
2. Le Aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Lo Statuto di ciascuna Azienda deve prevedere che:
 - a) sono organi dell'Azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale;
 - b) è riservata al Consiglio Provinciale la determinazione delle finalità e degli indirizzi, nonché l'approvazione degli atti fondamentali deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) è istituito nell'Azienda un apposito organo di revisione e sono attuate forme autonome di verifica della gestione;
 - d) la Giunta Provinciale esercita la vigilanza sull'Azienda e verifica i risultati della gestione riferendone al Consiglio nell'ambito della relazione illustrativa allegata al conto consuntivo della Provincia;
 - e) la Provincia conferisce il capitale di dotazione e provvede alla copertura degli eventuali oneri sociali.
4. Il Presidente e i componenti dei Consigli di Amministrazione delle Aziende sono eletti dal Consiglio Provinciale con votazione a scrutinio palese, per appello nominale, ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le relative proposte devono essere corredate da un curriculum comprovandone la specifica esperienza e professionalità del candidato in relazione all'incarico da ricoprire.
5. I predetti Amministratori possono essere revocati, anche singolarmente, prima della scadenza ordinaria del mandato, con delibera del Consiglio.
6. Nella stessa seduta in cui è deliberata la revoca il Consiglio provvede alla sostituzione degli Amministratori revocati.
7. Agli Amministratori delle Aziende Speciali si applicano le disposizioni degli artt. 2380 e seguenti del Codice Civile.

Art. 56
(Istituzioni)

1. L'Istituzione è organismo strumentale della Provincia per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale, istituito con delibera del Consiglio Provinciale.
2. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dal Consiglio Provinciale con votazione a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le relative proposte debbono essere corredate da un curriculum comprovante la specifica esperienza e la professionalità del candidato in relazione all'incarico da ricoprire.

4. I predetti amministratori possono essere revocati, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, con delibera del Consiglio Provinciale approvata con la stessa maggioranza prevista per l'elezione.
5. L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

TITOLO IX ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA

Art. 57 (Principi generali)

1. La Provincia Regionale ispira la propria azione amministrativa ai principi di trasparenza e partecipazione ed adotta criteri di economicità, celerità e pubblicità dei relativi procedimenti.
2. Gli atti devono essere redatti per iscritto salvo che la legge o la natura dell'atto richiedano una forma diversa.
3. Il procedimento non può essere aggravato rispetto agli adempimenti dovuti o espressamente previsti per legge o dal regolamento, se non per gravi esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria da accertarsi con atto motivato.

Art. 58 (Ordinamento degli uffici)

1. I singoli settori sono ordinati in servizi ed unità operative secondo le disposizioni del regolamento dei servizi, in considerazione della razionalizzazione dei carichi di lavoro.

Art. 59 (Sportelli decentrati)

1. Possono essere previsti sportelli decentrati, localizzati nel territorio provinciale, aventi lo scopo di svolgere funzioni di interesse locale.

Art. 60 (Dirigenza)

1. La dirigenza della Provincia Regionale è costituita dal Segretario Generale, al quale possono essere affidate le funzioni di Direttore Generale, dal Vice Segretario Generale e dai Dirigenti individuati dalle leggi e dagli accordi collettivi nazionali.
2. Fermo restando le funzioni attribuite dalla legge e dall'art. 31 del presente Statuto alla competenza del Presidente della Provincia Regionale, spetta ai Dirigenti, in attuazione delle direttive del Presidente, l'esercizio di funzione di direzione per la realizzazione di specifici programmi e la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente, verso il quale sono responsabili della corretta amministrazione e dell'efficacia della gestione.
3. Competono inoltre ai Dirigenti le funzioni espressamente demandate loro dalle leggi e dai regolamenti oltre quelle previste dai successivi articoli del presente Statuto.

Art. 61
(Segretario e Vice Segretario)

1. La Provincia ha un Segretario titolare, funzionario statale iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato, in armonia con la legge che regola la materia.
2. La Provincia, inoltre, ha un Vice Segretario Generale che oltre a dirigere un settore, coadiuva il Segretario Generale nelle materie dallo stesso delegategli, e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 62
(Funzioni ed attribuzioni del Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
2. Può rogare tutti i contratti nei quali la Provincia è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
3. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente della Provincia da cui dipende funzionalmente, esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività;
 - b) promuove periodiche conferenze di servizio dei Dirigenti;
 - c) cura, unitamente ai Dirigenti, l'attuazione dei provvedimenti;
 - d) infligge, nel rispetto delle norme regolamentari, la sanzione disciplinare della censura e le altre previste nel regolamento di organizzazione e nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai dipendenti provinciali e promuove l'azione disciplinare in relazione alle sanzioni disciplinari più gravi, sentite le proposte del rispettivo Dirigente;
 - e) adotta gli atti conclusivi dei procedimenti disciplinari allorchè debbono essere inflitte sanzioni superiori alla censura (eccetto la destituzione), nonché le misure cautelari nei casi previsti dalla legge;
 - f) decide sui ricorsi gerarchici presentati dai dipendenti provinciali ovvero il provvedimento di richiamo scritto inflitto dal Dirigente;
 - g) dirime, con propria determinazione, i conflitti di competenza tra i Dirigenti;
 - h) vigila sull'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo;
 - i) adotta provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso agli atti e alle informazioni e per il rispetto del regolamento in materia;
 - j) esprime parere sulle autorizzazioni ai Dirigenti ad assumere incarichi, anche nell'interesse della Provincia, presso Enti o Associazioni di diritto pubblico, ovvero di diritto privato cui partecipa la Provincia.
4. Il Segretario Generale ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti della Provincia.
5. Il Segretario Generale o suo delegato partecipa, se richiesto, alle riunioni delle Commissioni Consiliari e dei Capi Gruppo con funzioni consultive.
6. Il Segretario Generale può conferire deleghe di proprie funzioni ai Dirigenti dell'Ente.
7. Il Segretario Generale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, dispone di un proprio Ufficio di Segreteria.
8. Il Segretario Generale esercita ogni altra funzione e competenza conferitigli dalle leggi, statali e regionali, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

9. Nel caso di nomina del Direttore Generale il Presidente della Provincia, contestualmente a tale nomina, provvederà a disciplinare i rapporti tra il Segretario Generale ed il Direttore Generale.

Art. 63
(Direttore Generale)

1. Il Presidente, previa deliberazione della Giunta Provinciale, può nominare un Direttore Generale, anche al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato.
2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia.
3. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.
4. Compete in particolare al Direttore Generale:
 - la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi;
 - la proposta di piano esecutivo di gestione.
5. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti, ad eccezione del Segretario Generale.

Art. 64
(Funzioni ed attribuzioni dei Dirigenti)

1. I Dirigenti sono preposti ai vari settori di attività. Essi rispondono dell'andamento del servizio e coordinano i singoli servizi secondo le direttive e gli obiettivi fissati dagli organi elettivi dell'ente.
2. I Dirigenti adottano tutti gli atti attribuiti alla loro competenza e quanto altro non compete alla funzione di indirizzo politico o amministrativo e ne rispondono direttamente all'organo dell'ente ed al Segretario Generale; sono inoltre, responsabili dei risultati dell'azione amministrativa.
3. I Dirigenti relazionano periodicamente sull'andamento dell'azione amministrativa e sui singoli atti adottati.
4. I Dirigenti esprimono il proprio parere in ordine alla regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, del settore di rispettiva competenza da sottoporre all'esame della Giunta e del Consiglio, nonché sugli schemi di determinazione, relativi ad impegni di spesa, predisposti dai funzionari responsabili dei servizi, che fanno parte del rispettivo settore.
5. Il Dirigente responsabile del Settore Finanziario esprime il proprio parere in ordine alla regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione che comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, appone il visto di regolarità contabile sulle determinazioni di impegno di spesa ed attesta la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
6. I pareri di cui ai punti 4 e 5 vanno inseriti nell'atto deliberativo. In caso di assenza temporanea (congedi ordinari e straordinari, missioni di durata superiore ad una giornata etc.) di un Direttore di Settore, i pareri di cui ai punti 4 e 5 saranno resi in sua sostituzione dal Capo Servizio incaricato dal Presidente o delegato dal Dirigente. In

caso di mancata nomina o di assenza del Capo Servizio delegato, dal più anziano del rispettivo settore.

7. Il Dirigente responsabile del Settore Tecnico esprime i pareri di sua competenza, secondo legge e regolamento.
8. I Dirigenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi; essi sono altresì responsabili dell'istruttoria dei provvedimenti per la parte di rispettiva competenza, nonché della relativa attuazione.
9. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti di gestione, compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna ed anche di atti che comportano impegni di spesa, salvo quelli che disposizioni di legge o statutarie attribuiscono ad altri organi.
10. I Dirigenti provvedono all'attuazione del piano esecutivo di gestione deliberato annualmente dalla Giunta ed adottano i relativi atti d'impegno di spesa con proprie determinazioni, nell'ambito delle dotazioni assegnate.

Le predette competenze, ove se ne ravvisi la necessità, possono essere assegnate anche a funzionari dell'8^a qualifica funzionale, individuati quali responsabili di servizi con apposita determinazione dal Presidente della Provincia Regionale, sentiti i Direttori di Settore competenti.

11. Spettano in particolare ai Dirigenti i seguenti compiti:

- a) presiedere le gare per l'aggiudicazione di lavori e forniture e le gare ufficiose per gli affidamenti a trattativa privata nei casi previsti dalla legge;
- b) presiedere le gare ufficiose o esplorative per le forniture in economia, secondo le norme contenute nel relativo regolamento;
- c) stipulare i contratti, secondo quanto previsto nell'apposito regolamento;
- d) liquidare le spese entro i limiti degli impegni formalmente assunti, derivanti da contratti o da deliberazioni esecutive a norma di legge e disporre i relativi pagamenti;
- e) liquidare le contabilità finali relative ai lavori, servizi e forniture, debitamente autorizzati, nelle forme di legge, approvando i relativi collaudi o i certificati di regolare esecuzione, nei casi in cui non si riscontrino maggiori spese rispetto a quelle autorizzate;
- f) autorizzare gli svincoli di cauzione;
- f2) impegnare e liquidare le spese derivanti da disposizioni di legge o da obblighi contrattuali, ivi compresi gli aggiornamenti previsti dalla legge o dai contratti riguardanti i canoni di locazione, nonché la liquidazione di spese condominiali.

Compete inoltre ai dirigenti:

- g) assegnare e trasferire i dipendenti ai vari servizi all'interno dei propri settori;
- h) concedere il congedo ordinario, straordinario ed i permessi ai dipendenti del proprio settore nei limiti di legge o di regolamento;
- i) effettuare il richiamo anche per iscritto nei confronti dei dipendenti del settore di competenza in caso di manchevolezze;
- l) contestare l'addebito e proporre al Segretario Generale, l'irrogazione della censura o l'avvio dell'azione disciplinare in caso di infrazioni più gravi;
- m) formulare proposte ed attuare iniziative volte alla formazione, aggiornamento e qualificazione del personale;
- n) esprimere parere sulle autorizzazioni di cui all'art. 31, 16° c., lett. b, nei confronti dei dipendenti del settore.

- 11bis. I regolamenti possono individuare ulteriori categorie di atti da attribuire alla competenza dei Dirigenti.
12. Spetta altresì ai Dirigenti promuovere periodiche conferenze di servizio dei dipendenti.
13. Spetta al Direttore del Settore in cui è compreso il Servizio del Personale di adottare tutti i provvedimenti relativi alla progressione economica e altri atti in materia economica dovuti per legge (classi di stipendio, assegni per il nucleo familiare etc.).
14. Nell'ambito della propria competenza i Dirigenti dei Settori, individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale.
15. Salvo diversa previsione regolamentare i Dirigenti hanno facoltà di delegare, nei limiti fissati dalle norme sull'attribuzione delle mansioni, l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano i Settori cui sono preposti.

Art. 65

(Responsabilità di direzione)

1. Spetta alla dirigenza e a chiunque eserciti funzioni di direzione la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente, verso il quale gli stessi sono responsabili della corretta amministrazione e dell'efficacia della gestione.
2. I Dirigenti, in particolare, sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli speciali obiettivi che siano indicati dai programmi dell'Amministrazione.
3. I Dirigenti e gli altri Funzionari competenti ad emanare atti con rilevanza esterna, sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati secondo criteri di ordinaria diligenza professionale, ai fini della quale si tiene conto della eventuale obiettiva incertezza dei criteri tecnici o della disciplina da applicare.
4. I Dirigenti sono responsabili dei procedimenti relativi agli atti di loro competenza ai sensi degli artt.4 e segg. della legge 7/8/1990 n.241, così come recepita dalla L.R. 10/91.

Art. 66

(Nomina dei Dirigenti o di Responsabili di Servizi a contratto determinato e collaborazioni esterne)

1. La copertura dei posti di Dirigente o di Responsabili di Servizi o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. La determinazione di provvedere al conferimento degli incarichi di cui al comma precedente è assunta dal Presidente con provvedimento motivato.
3. Gli incarichi sono conferiti, previo avviso pubblico, con provvedimento del Presidente al quale è allegato il curriculum del candidato prescelto.
4. Si prescinde dall'avviso pubblico nel caso di conferimento di incarico a personale dipendente.

Art. 67
(Incarichi di direzione di progetto)

1. Per la realizzazione di progetti che interessano più unità organizzative, i relativi dirigenti provvedono in modo congiunto, secondo quanto stabilito dal Presidente con apposito provvedimento, alla gestione e all'impiego di finanziamenti attribuiti al progetto, all'adozione degli atti a rilevanza esterna, alla elaborazione dei piani annuali, alle proposte di deliberazione di giunta e ad ogni altra attività gestionale necessaria al perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto stesso.
2. In alternativa a quanto previsto nel comma precedente, il Presidente può attribuire le funzioni di direzione di progetto, comprensive delle responsabilità degli atti indicati al comma 1, ad un direttivo (ctg. D1) di ruolo, con incarico a tempo determinato, ovvero ad un dirigente assunto al di fuori della dotazione organica e secondo le modalità previste nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 68
(Conferenza dei Responsabili dei Settori e dei Servizi)

1. E' istituita la Conferenza dei Responsabili dei Servizi e dei Settori.
2. La conferenza è convocata periodicamente dal Segretario Generale ed assolve, attraverso il lavoro di gruppo, al coordinamento di ogni attività programmata della Provincia Regionale ed alla verifica periodica, della sua puntuale realizzazione d'intesa con gli organi della Provincia:
 - a) assicura l'adeguamento dei programmi e delle attività dei vari settori, servizi ed Unità Operative alle previsioni programmatiche.
 - b) esprime a richiesta dell'amministrazione parere sulle proposte di atti, documenti e provvedimenti in materia di programmazione e di bilancio.
 - c) fornisce al Consiglio, alla Giunta ed alle Commissioni Consiliari, quando ne sia richiesta, la consulenza tecnica su ogni altra materia.
 - d) esamina tempestivamente le proposte dell'amministrazione per l'impostazione di nuovi programmi in base a provvedimenti legislativi in seguito a richiesta dell'amministrazione.

TITOLO X
FINANZE E BILANCIO

Art. 69
(Risorse Finanziarie)

1. La Provincia utilizza tutte le risorse finanziarie di cui dispone per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
2. Nell'impiego delle risorse, la Provincia si ispira a criteri tendenti a conseguire la migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 70
(Formazione del Bilancio)

1. La Provincia, in conformità alle disposizioni di legge, nella formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, deve tenere conto delle esigenze di ordine

finanziario indispensabili all'attuazione dei progetti di programma di sviluppo economico-sociale, con l'osservanza del metodo delle priorità.

**Art. 71
(Demanio)**

1. I beni demaniali della Provincia, sono iscritti in regolari inventari aggiornati al fine di assicurare la tempestiva eventuale modifica alla classificazione.

**Art. 72
(Patrimonio)**

1. I beni patrimoniali della Provincia, descritti in appositi inventari, sono di norma destinati al conseguimento di un reddito.
2. La Provincia, in ogni caso, ne cura la conservazione ed il migliore utilizzo.

**Art.73
(Revisione economico - finanziaria)**

1. Il Consiglio elegge, con voto limitato ad un componente, un Collegio di Revisori composto da tre membri.
I componenti del Collegio dei Revisori sono scelti:
 - a) uno tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei Ragionieri.Anche i componenti di cui alle precedenti lettere b e c debbono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
2. Essi durano in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità e sono rieleggibili per una sola volta.
3. L'Organo di Revisione ha diritto d'accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. L'Organo di Revisione collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Provincia ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
5. A richiesta della Giunta e del Consiglio, l'Organo di Revisione può partecipare alle rispettive sedute.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti può disporre l'audizione dei rappresentanti della Provincia in seno a qualsiasi Ente, Istituzione o Società con partecipazione provinciale su fatti inerenti la gestione del Bilancio Provinciale.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

**TITOLO XI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ**

Art. 74
(Responsabilità amministrativa e contabile)

1. Per gli Amministratori e per il personale provinciale si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni della Provincia, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

TITOLO XII
REVISIONE E ABROGAZIONE STATUTO

Art. 75

1. Le proposte di revisione o abrogazione delle norme del presente Statuto sono regolate dalle medesime disposizioni che ne disciplinano l'approvazione e sono esaminate in apposite sedute di Consiglio, da convocare entro 60 giorni dalla presentazione delle richieste e da tenersi nel massimo di due volte ogni semestre senza che nell'ambito del semestre di riferimento ne siano state prefissate le scadenze.
Dette sedute saranno da convocare le prime due tra il 1° gennaio ed il 30 giugno e le altre due tra il 1° di Luglio ed il 31 Dicembre.

TITOLO XIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 76

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.
2. Il Consiglio approva entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto i regolamenti in esso previsti.
3. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme dei regolamenti adottati dalla Provincia secondo la precedente legislazione che non risultino incompatibili con la legge e con lo Statuto.